

REGOLAMENTO ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci per conto di terzi è attribuita alla Provincia.

2. La materia del settore è regolata dal D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. del 28 aprile 2005, n. 161.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono acquisire il titolo di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di persone e di cose per conto di terzi su territorio nazionale e internazionale, o esclusivamente nazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. o con autobus adibiti al trasferimento di più di nove persone, autista compreso.

Art. 3 - REQUISITI

1 Possono partecipare agli esami le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite, aventi la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Provincia di Frosinone o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, così come definita dall'art. 1, comma 4, del D.lgs. 395/2000.

2 I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa:

a) dell'attestato di frequenza ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente; i candidati per essere ammessi all'esame dovranno risultare inclusi nell'elenco pubblicato dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (circolare n. 5/2006 APC);

b) del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea.

Art. 4 - INDIZIONE

1 La Sessione d'esame per il conseguimento della idoneità professionale per il trasporto di persone e di cose per conto di terzi viene indetta con provvedimento del Dirigente del Servizio trasporti almeno due volte l'anno.

2 Con lo stesso provvedimento dirigenziale sarà stabilita la data delle prove e la sede presso la quale si terrà l'esame.

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame in competente bollo, unitamente all'attestazione di versamento di Euro 100,00 su c.c. n. 13197033 intestato a "Provincia di FROSINONE - Servizio Tesoreria", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone e di cose per conto di terzi".

2. Nella domanda di ammissione dovrà essere documentato o autocertificato il possesso dei requisiti e dei titoli di cui sopra, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

3. Le domande dovranno contenere la dichiarazione di voler sostenere l'esame per trasporti:

" Esclusivamente nazionali;

" Nazionali ed internazionali;

" Internazionali;

nonché la dichiarazione, resa secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di non aver sostenuto negli ultimi tre mesi altre prove d'esame.

I candidati che richiedono di sostenere l'esame esclusivamente per trasporti internazionali, essendo l'esame nazionale propedeutico a quello per i trasporti internazionali, dovranno dimostrare di essere già in possesso dell'attestato di capacità professionale per trasporti nazionali.

La segreteria comunicherà agli ammessi la data d'esame almeno 20 giorni prima dell'esame stesso.

Il candidato, nella domanda di ammissione, indicherà l'indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni.

La segreteria comunicherà agli esclusi i motivi della non ammissione, precisando l'organismo al quale può essere proposto ricorso.

Art. 6 - PROGRAMMA D'ESAME

1. Ai sensi dell'allegato I del D.lgs. 395/2000 l'esame riguarderà le seguenti discipline:

A. Elementi di diritto civile;

B. Elementi di diritto commerciale;

C. Elementi di diritto sociale;

D. Elementi di diritto tributario;

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

F. Accesso al mercato;

G. Norme tecniche e gestione tecnica;

H. Sicurezza stradale

Art. 7 - STRUTTURA DELL'ESAME

1. L'esame si compone di due prove scritte che consistono in:

a) 60 domande con 4 risposte predefinite, di cui solamente una corretta;

b) un'esercitazione su un caso pratico.

Per quanto concerne le suddette prove, le stesse verteranno su quesiti relativi, a seconda dei casi, ai trasporti nazionali, internazionali, o nazionali ed internazionali.

Per la risoluzione di ciascuna delle due prove il candidato disporrà di 2 ore.

2. I quesiti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono contenuti in una banca dati elaborata e costantemente aggiornata dal Ministero dei Trasporti.

Per la valutazione della prova di cui al punto a) sono attribuibili al massimo 60 punti, mentre per la prova di cui al punto b) sono attribuibili al massimo 40 punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) ed almeno 20 punti per la prova di cui alla lettera b) e comunque un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Per ottenere i 30 punti di cui al punto a) il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia. Per ottenere i 20 punti di cui al punto b) il candidato deve rispondere correttamente almeno alla metà delle richieste contenute nell'esercitazione stessa.

3. Qualora il candidato non superi la prova, la stessa non può essere ripetuta prima che siano trascorsi 3 mesi.

L'elenco dei candidati che hanno superato la prova d'esame viene affisso dopo la seduta di correzione nei locali dell'Ufficio Trasporti.

Art.8 - MODALITA' SEMPLIFICATA

1. Per i candidati che comprovino di aver maturato un'esperienza pratica, complessiva, continuativa e attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, le attività di cui al D.L. 395/2000 art. 1, commi 2 (trasporto merci) e 3 (trasporto viaggiatori), l'esame si riterrà superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova a quiz, almeno 16 punti per l'esercitazione sul caso pratico e comunque un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

2. L'esperienza pratica complessiva si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Art. 9 - COMMISSIONE D'ESAME

1. la Commissione d'esame, nominata con decreto del Presidente della Provincia, sarà composta da:

- a) il Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, che la presiede;
- b) un esperto designato dal Ministero dei trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;
- c) un esperto designato dalla Regione Lazio;
- d) due esperti designati dalla Provincia di Frosinone.

2. Per ciascun membro esperto viene altresì nominato, su designazione di ciascuno dei soggetti sopra richiamati, un membro supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza o di impedimento del titolare .

3. Fungerà da segretario un dipendente del servizio trasporti, con qualifica professionale almeno di categoria C.

4. Ai funzionari ed al segretario sarà corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfetario per ogni spesa ed onere sostenuto.

Art. 10 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione provvede a :

- Ricontrare la regolarità e la completezza delle domande pervenute;
- Organizzare ed espletare le prove d'esame secondo le modalità stabilite nel presente regolamento;

- Determinare l'esito finale dell'esame attraverso la formazione dell'elenco degli idonei;
- Escludere, con motivato provvedimento, il candidato dall'esame per difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché per la mancata osservanza dei termini previsti:

2. La Commissione stabilisce il calendario, le modalità e le sedi per lo svolgimento delle prove dell'esame, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

Art. 11 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale come da modello previsto dalla circolare n. 5/2006/APC del 9 novembre 2006 e comunque secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

In caso di smarrimento dell'attestato l'Ufficio rilascerà un certificato sostitutivo, anche esso in bollo, ed in unico esemplare.

Ai candidati che hanno sostenuto l'esame per trasporti esclusivamente internazionali dovrà essere rilasciato l'attestato completo anche dei trasporti nazionali, previo ritiro dell'originale dell'attestato nazionale, che verrà debitamente annullato.

Art.12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione